

# Articolo 193

Prassi correlata

Giurisprudenza correlata

## *Trasporto dei rifiuti*

**1.** Il trasporto dei rifiuti, eseguito da Enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (Fir) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

**2.** Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

**3.** Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

**4.** Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.



*Ministero della Transizione Ecologica*

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

Il Direttore Generale

Indirizzi in elenco

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N.116/2020 - CRITICITÀ INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE – CHIARIMENTI**

Secondo quanto convenuto nel corso delle riunioni interlocutorie, si forniscono, in allegato, alcuni chiarimenti in ordine alle problematiche sottoposte all'attenzione della Direzione, in riferimento a ciascun articolo segnalato.

Non sono ricomprese nella presente disamina le argomentazioni afferenti alla corretta qualificazione dei rifiuti urbani, come ridefiniti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter), ed alle implicazioni sulla relativa disciplina fiscale, che sono state oggetto di apposita trattazione nell'ambito della nota esplicativa prot. 37259 del 12 aprile u.s., pubblicata sul sito [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it).

Non saranno, altresì, illustrati gli articoli per i quali è stata ravvisata la necessità di procedere a specifici interventi correttivi.

Laura D'Aprile

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)



LAURA D'APRILE  
MINISTERO DELL'AMBIENTE  
Direttore Generale  
14.05.2021 12:08:13 UTC

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevedendo che: «*In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03\*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».*

Ciò premesso, con riferimento al quesito sub a), si osserva come l'articolo 69 sopra riportato, pur disciplinando alcune fattispecie comuni all'articolo 190, comma 6, contenga alcune previsioni ulteriori e di maggiore dettaglio, come, a titolo di esempio, i riferimenti al trasporto in conto proprio ed ai relativi adempimenti di tracciabilità.

In tale contesto, anche in considerazione della mancata espressa abrogazione della norma nell'ambito delle disposizioni di coordinamento del decreto legislativo n.116 del 2020, l'articolo 69 citato risulta tuttora applicabile, in combinato con l'articolo 190, comma 6 del codice ambientale.

Pertanto, con riferimento al quesito sub b), sebbene nell'articolo 190, comma 6 si registri un evidente refuso - in quanto, a causa di un errato segno di paragrafo, il periodo “*tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189*” risulta riferito soltanto alla categoria delle imprese agricole di cui alla lettera b) e non anche alle altre attività di cui alla lettera a) dell'articolo – la lettura combinata dell'articolo 190 comma 6, con l'articolo 69 della legge 221 del 2015 consente, comunque, di ritenere applicabile la semplificazione sulle modalità di invio della comunicazione al catasto dei rifiuti (MUD) a tutte le categorie indicate nell'articolo 69 citato.

Rimane in ogni caso ferma la necessità di procedere con un correttivo della norma, in quanto l'articolo 190, comma 6 include, tra le attività elencate nella lettera a) anche quelle con codice ATECO 96.02.03 che non risultano contemplate nell'articolo 69 come sopra riportato. Allo stato, quindi, sulla base delle testuali previsioni pubblicate e fino a che non intervenga una correzione del refuso indicato, per tali attività non è possibile beneficiare della semplificazione sulle modalità di invio della comunicazione al catasto dei rifiuti.

#### **Articolo 193, comma 4 del D. Lgs. 152/2006**

Con riferimento all'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo n.152 del 2006, si chiede di chiarire:

- a. se, ai fini dell'esonero della responsabilità per il produttore che riceve, via PEC, la quarta copia del formulario, sia indispensabile la (successiva) trasmissione dell'originale cartaceo;
- b. se una posta elettronica non certificata sia sufficiente ai fini dell'esonero delle responsabilità;
- c. a quali obblighi debba sottostare il Produttore dei rifiuti in merito alla gestione della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti, inoltrata via PEC;
- d. se sia obbligatorio che la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti sia firmato digitalmente.

Con riferimento a quanto rappresentato, si chiarisce quanto segue.

L'articolo 193, comma 4 del decreto legislativo n.152 del 2006, dispone che: “*...La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni?*”.

La disposizione consente l'invio della quarta copia del formulario per mezzo PEC, chiaramente come alternativa all'invio del documento cartaceo per posta ordinaria. L'espressa previsione che l'invio sia effettuato a mezzo PEC non consente di considerare equivalente un invio mediante posta elettronica non certificata.

Dalla lettura dell'articolo 193, comma 4 sopra riportato si evince che il documento che viene trasmesso deve essere una copia del documento originario cartaceo ottenuta attraverso un qualsiasi processo di duplicazione (in genere scannerizzazione). Non è previsto dalla norma che sia una copia autenticata.

Viene inoltre richiesto che, in caso di invio a mezzo PEC, il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale oppure provveda al successivo invio postale. Non vi è un obbligo di trasmissione da parte del trasportatore, ma l'invio dell'originale è opzionale. A questo proposito, ma solo per migliore certezza nei rapporti, potrebbe essere opportuno che nel corpo della PEC il trasmittente dichiari espressamente l'impegno a conservare l'originale o ad inviarlo entro un determinato termine.

In ogni caso, sia le copie trasmesse via PEC che gli originali devono essere conservate tre anni.

La norma non richiede che la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti sia firmata digitalmente.

### **Articolo 193, comma 14 del D. Lgs. 152/2006**

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 193, comma 14 in materia di microraccolta si chiede di chiarire:

- a. come vadano computate le 48 ore previste dalla disposizione
- b. come vadano registrate o annotate le tappe intermedie.

Con riferimento a quanto rappresentato, si chiarisce quanto segue.

L'articolo 193, comma 14 dispone che: *“La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato”.*

Al riguardo, la disposizione di favore accordata dalla previsione in esame presuppone che le attività di microraccolta siano effettuate secondo criteri di tempestività e prossimità. In tale prospettiva, il termine di 48 ore - che va considerato escludendo, dal computo, i giorni interdetti, per varie ragioni, alla circolazione - deve essere considerato a partire dalla prima annotazione riferita al primo prelievo effettuato fino al momento dell'arrivo all'impianto di destinazione finale. Non si ritiene tuttavia di poter escludere dal calcolo complessivo delle 48 ore le ore di fermo legate al rispetto dei tempi di guida e riposo previsti dalle norme sulla sicurezza e della circolazione stradale dal conteggio delle 48 ore.

Con riferimento all'annotazione delle tappe intermedie e del percorso effettuato, tali informazioni possono essere inserite all'interno del formulario nel campo annotazioni, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'ambiente GAB/DEC/812 del 4 agosto 1998.

Come noto, la modulistica di riferimento al momento non prevede modelli da allegare al FIR per la raccolta delle informazioni richieste nel caso di attività di microraccolta. Nella definizione del nuovo modello di formulario si sta valutando la possibilità di introdurre un modello allegato semplificato con l'indicazione dei singoli punti presa. Nelle more dell'adozione dei nuovi modelli non si ritiene accoglibile l'introduzione di un modello allegato all'attuale FIR.

### **Articolo 193, comma 18, del D. Lgs. 152/2006**

In relazione all'articolo 193, comma 18 del decreto legislativo n.152 del 2006, che introduce alcune disposizioni sul deposito ed il trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza sanitaria, si chiede di chiarire:

- a. se l'abrogazione dell'articolo 266, comma 4, riferito alle attività di manutenzione e di assistenza sanitaria, faccia venire meno l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 4 del Decreto del